



Disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - seconda edizione

A.C. 1042, A.C. 1415

Dossier n° 326 - Schede di lettura
24 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1042	1415
Titolo:	Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero	Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Di Giuseppe	Diego di Sanzo
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	3	3
Date:		
presentazione:	24 marzo 2023	18 settembre 2023
assegnazione:	14 novembre 2023	12 luglio 2024
Commissioni competenti:	XII Affari sociali	XII Affari sociali
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, III, V, VI, XI e Questioni regionali	I, III, V, VI, VII e Questioni regionali

Contenuto

La pdl A.C. 1042

La proposta di legge **A.C. 1042**, mediante una modifica all'articolo 19 della [L. n. 833/1978](#), è finalizzata a garantire **il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'[Anagrafe degli italiani residenti all'estero](#)** (AIRE), previo pagamento di un contributo su base annua.

In proposito va ricordato che l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'esercizio concreto di molti diritti fondamentali previsti dalla Costituzione dipende dall'iscrizione anagrafica, che se non effettuata correttamente può comportare conseguenze negative in relazione, ad esempio, ai diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali. L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla [L. n. 459/2001](#);
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all'estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione [Autoveicoli – Patente di guida](#)).

Sono tenuti ad iscriversi all'AIRE:

- i cittadini che fissano all'estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;

- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.

La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame sottolinea che il mancato possesso della tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti all'A.I.R.E., rende la gestione complessa, anche perché qualora il cittadino risieda in Stati non appartenenti all'Unione europea, non sempre sussiste una convenzione sanitaria con l'Italia; viene inoltre ricordato che ai sensi del D.M. 1 febbraio 1996 (*Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati*), il cittadino italiano avente lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa pubblica o privata, ha diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino ad un periodo massimo di novanta giorni.

La relazione osserva che, nonostante tale specifica previsione, allo stato attuale la normativa vigente rappresenta un disincentivo all'iscrizione all'AIRE che sostanzialmente determina una perdita del diritto all'assistenza sanitaria in Italia.

La proposta di legge si compone di **3 articoli**.

L'articolo 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 19 della [L. n. 833/1978](#) (*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*) diretto a prevedere che gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero - di cui all'articolo 1 della [L. n. 470/1988](#)- vengono iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali (**comma 1**).

Va ricordato che attualmente, ai sensi dell'articolo 19 della legge istitutiva del SSN ([L. n. 833/1978](#)), una condizione essenziale per l'utenza dei servizi ASL è la **residenza nello stesso territorio dell'azienda sanitaria**, situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base (MMG).

Il comma 3 del citato articolo 19 (*Prestazioni delle unità sanitarie locali*), infatti, dispone che gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'**unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza**. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.

Inoltre l'articolo 1 della citata [L. n. 470/1988](#) (*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*) dispone, tra l'altro, che le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno e sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 (cfr. *supra*) i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con [legge 9 agosto 1967, n. 804](#). Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Viene poi precisato (**comma 2**) che il rilascio della tessera sanitaria ai cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai sensi dell'art. 2 del [D.P.R. n. 917/1986](#) - è subordinato al versamento del **contributo di cui al successivo articolo 2**.

In proposito va ricordato che l'articolo 2 del citato [D.P.R. n. 917/1986](#) (*Testo unico delle imposte sui redditi*) prevede che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L'articolo 2 disciplina il **contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini italiani iscritti all'AIRE**, rimettendo ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1)** la definizione dell'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi (cfr. *supra*).

In proposito si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del citato D.P.C.M.

Sono esonerati dal pagamento del contributo i cittadini minorenni iscritti all'AIRE purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 (comma 2). Nel caso di cittadini maggiorenni iscritti all'AIRE, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, viene prevista la facoltà di sottrarre l'importo del contributo direttamente dall'ammontare del contributo previdenziale erogato (comma 3). Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: più specificamente non possono essere erogate a carico del Servizio

sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti (comma 4). Il DPCM sopracitato provvede anche a definire le modalità con cui devono essere presentate **la richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la relativa rinuncia (comma 5).** In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali (comma 6). Viene infine disposto che le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale erogate ai cittadini italiani non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario (comma 7).

L'articolo 3 detta le **disposizioni finali** stabilendo, in primo luogo, che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**comma 1**).

Viene poi prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno specifico Fondo in cui far confluire il versamento dei contributi corrisposti dai cittadini non residenti per l'accesso alle prestazioni del SSN (**comma 2**).

Viene infine rimessa ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità attuative per l'accesso al SSNN dei cittadini regolarmente iscritti all'AIRE.

In proposito si valuti l'opportunità di definire in che rapporto si pone il citato D.M. con il D.P.C.M. di cui all'articolo 2 chiamato a definire ammontare e modalità di richiesta e rinuncia alle prestazioni del SSNN da parte ei cittadini iscritte all'A.I.R.E.

La pdl A.C. 1415

Anche la **pdI A.C. 1415** è finalizzata a garantire il diritto all'assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'[Anagrafe degli italiani residenti all'estero](#) (AIRE), previo pagamento di un contributo annuale

Essa presenta alcune limitate differenze rispetto alla proposta di legge esaminata in precedenza. Il provvedimento si compone di **3 articoli**.

L'articolo 1 enuncia le **finalità della legge** che, allo scopo di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini italiani, in conformità con l'articolo 32 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1 della [L. n. 833/1978](#), detta disposizioni in favore dei cittadini residenti all'estero e iscritti nell'[Anagrafe degli italiani residenti all'estero](#) (AIRE), per consentire ad essi l'accesso alle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza del SSN e la scelta del medico di medicina generale mediante l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento.

L'articolo 2 (analogamente all'articolo 1 della pdI A.C. 1042) per realizzare le finalità sopra enunciate, integra il disposto del comma 3 dell'articolo 19 della citata [L. n. 833/1978](#) (cfr. *supra*) disponendo che agli elenchi di cui al citato comma 3 (ove sono iscritti gli utenti del servizio sanitario nazionale presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza), **sono aggiunti due ulteriori elenchi** denominati, rispettivamente:

- **"AIRE salute"**, in cui sono registrati i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta e che dà accesso a **tutte le prestazioni comprese nei livelli di assistenza** del Servizio sanitario nazionale;
- **"AIRE salute base"** in cui sono registrati i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta e che consente **solo la scelta del medico di medicina generale e l'accesso alle prestazioni fornite dallo stesso**, ad esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, fermi restando quelli previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 3 detta disposizioni sulla **quantificazione del contributo annuale**, diversa in relazione ai due elenchi sopracitati.

L'iscrizione nell'elenco "AIRE salute", infatti, comporta il pagamento di **un contributo annuale non inferiore a 40 euro** e che viene **parametrato in maniera progressiva fino ad un massimo stabilito con decreto** del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: il parametro è dato dal reddito equivalente in euro dell'anno precedente a quello di riferimento per usufruire delle prestazioni sanitarie. Viene poi previsto che nel caso in cui parte del reddito sia di fonte italiana e tassata alla fonte, questa non è considerata ai fini del calcolo del contributo. Con una disposizione dettata al comma successivo (**comma 2**) viene tuttavia stabilito che l'iscrizione nell'elenco "AIRE salute" non comporta il pagamento di alcun contributo per i primi due anni dalla data della prima iscrizione nell'AIRE.

Diversamente da quanto sopra **l'iscrizione nell'elenco «AIRE salute base»**, comporta il **pagamento di un contributo annuale, pari a 40 euro annui**, destinato alla copertura del costo del medico di medicina generale.

Viene poi stabilito che i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero **possono scegliere annualmente se iscriversi a uno degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 2 e a quale elenco iscriversi (comma 1).**

Vengono poi dettate disposizioni particolari per casi specifici, prevedendosi che i cittadini italiani iscritti all'AIRE che sono **iscritti a un corso di laurea o di dottorato e non sono percettori di reddito** o che percepiscono una borsa di studio equivalente a una delle tipologie di borse di studio esenti da imposte in Italia o che usufruiscono di un reddito non soggetto a imposte secondo gli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi terzi o che sono percettori di pensione italiana soggetta a imposte in Italia **possono chiedere l'iscrizione nell'elenco «AIRE salute», senza pagamento di alcun contributo annuale**. I cittadini minorenni usufruiscono del livello di copertura sanitaria del genitore senza pagamento di alcun contributo annuale (**comma 3**).

Viene infine rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni descritte (**comma 4**).

Relazioni allegare o richieste

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Le proposte di legge dettano modifiche all'articolo 19 della L. n. 833/1978 e provvedono a dettare le norme conseguenti alle modifiche proposte: si giustifica pertanto l'utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge sono finalizzate a garantire l'assistenza sanitaria del SSN ai cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'A.I.R.E.

La materia trattata rientra quindi nell'ambito della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.